



## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI

Il Municipio di Verzasca,

richiamati:

- l'art. 4 cpv. 2,3,4 della Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e relativo Regolamento dell'11 febbraio 2009;
- gli art.li 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- la Direttiva emanata dall'Ufficio del veterinario cantonale il 18 aprile 2014;
- la risoluzione municipale no. 378 del 15 marzo 2021;

### ordina

**Art. 1  
Tasse**

<sup>1</sup> Il Comune preleva una tassa annuale di fr. 75.-- per ogni cane registrato all'anagrafe canina ufficiale con residenza nel Comune di Verzasca.

<sup>2</sup> Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.

**Art. 2  
Debitore della  
tassa**

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

**Art. 3  
Eccezioni**

Sono riservate le eccezioni al pagamento della tassa nei seguenti casi:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo;
- d) quelli esonerati per decisioni del Consiglio di Stato.

**Art. 4  
Modalità di  
riscossione**

<sup>1</sup> Le tasse sono riscosse annualmente, tramite la Cancelleria comunale, vengono notificate mediante rimessa della bolletta di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup> Eventuali reclami contro le fatture emesse potranno essere presentati, in forma scritta, al Municipio entro il termine di pagamento.

<sup>3</sup> Cresciuta in giudicato, questa decisione sarà parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

<sup>4</sup> Per l'emissione della diffida di pagamento è prelevata una tassa supplementare di fr. 30.--.

**Art. 5  
Termini e rimedi  
giuridici**

Contro la presente ordinanza è data facoltà d'impugnare ricorso per il tramite del Iod. Consiglio di Stato, Bellinzona entro il periodo di pubblicazione.

**Art. 6  
Entrata in vigore e  
abrogazioni**

<sup>1</sup> La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, durante un periodo di 30 giorni ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.

<sup>2</sup> La presente ordinanza abroga le rispettive ordinanze municipali concernenti la tassa sui cani dei Comuni aggregati di Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Sonogno e Vogorno.

Il Sindaco:  
  
Ivo Bordoli

Per il Municipio:  


Il Segretario a.i.:  
  
Romano Bordoli

**Esposta all'albo comunale dal 18 marzo 2021 al 03 maggio 2021, ritenute le ferie giudiziarie.**

Vogorno, 16 marzo 2021